



M/B

**Accordo in merito alla definizione e all'utilizzo delle risorse provenienti dai fondi contrattuali,
al pagamento dei compensi per la produttività collettiva,
all'istituto contrattuale della progressione economica orizzontale
- anno di competenza 2017 -**

1. Consistenza fondi contrattuali.

La consistenza dei fondi contrattuali, alle decorrenze di seguito indicate, è determinata come sotto riportato:

- 31-12-2016
 - Fondo art.10 per il finanziamento delle fasce retributive: € 12.360.571;
 - Fondo art. 9 per i compensi per la produttività collettiva: € 4.541.106;
 - Fondo art. 8 per i compensi per il lavoro straordinario e le indennità di disagio: € 1.847.445.
- 1-1-2017
 - Fondo art.10 per il finanziamento delle fasce retributive: € 10.725.881;
 - Fondo art. 9 per i compensi per la produttività collettiva: € 4.026.279;
 - Fondo art. 8 per i compensi per il lavoro straordinario e le indennità di disagio: € 1.564.766.
- 1-4-2017
 - Fondo art.10 per il finanziamento delle fasce retributive: € 8.582.715;
 - Fondo art. 9 per i compensi per la produttività collettiva: € 3.097.731;
 - Fondo art. 8 per i compensi per il lavoro straordinario e le indennità di disagio: € 1.278.929.
- 1-10-2017
 - Fondo art.10 per il finanziamento delle fasce retributive: € 8.513.660;
 - Fondo art. 9 per i compensi per la produttività collettiva: € 3.083.360;
 - Fondo art. 8 per i compensi per il lavoro straordinario e le indennità di disagio: € 1.273.163.

I valori di cui sopra sono calcolati salvo rideterminazione a consuntivo, in virtù delle modalità di costituzione dei fondi contrattuali previste dal CCNL.

Le Parti si impegnano, sin d'ora, a rideterminare la consistenza dei Fondi qualora si verificassero le condizioni per l'utilizzo, con riferimento all'anno di competenza 2017, di ulteriori risorse provenienti dall'applicazione dei seguenti istituti legislativi o contrattuali inseriti nell'accordo regionale del 1 giugno 2017 : RIA dei cessati, art. 40, risparmi di gestione, proventi da sanzioni.

2. Risorse dei fondi contrattuali disponibili per l'anno di competenza 2017.

Con riferimento alle decorrenze e alle rispettive consistenze indicate nel punto precedente, la disponibilità di ciascun fondo contrattuale, relativo all'anno di competenza 2017, è determinata come di seguito indicato:

- Fondo art.10 per il finanziamento delle fasce retributive: € 8.513.660;
- Fondo art. 9 per i compensi per la produttività collettiva: € 3.083.360;
- Fondo art. 8 per i compensi per il lavoro straordinario e le indennità di disagio: € 1.273.163.

Le Parti convengono, per l'anno 2017, lo spostamento delle seguenti risorse provenienti dal fondo ex art. 10 (Fondo fasce) e dal fondo ex art. 8 (Fondo Straordinario e Disagio) a favore delle risorse disponibili al fondo ex art. 9 (Fondo Produttività Collettiva):

- € 1.150.000 dal fondo fasce al fondo produttività collettiva;
- € 300.000 dal fondo straordinario e disagio al fondo produttività collettiva.

In virtù delle manovre di cui sopra, la disponibilità di risorse, per l'anno 2017, da parte dei fondi contrattuali è definita come di seguito indicato:

- Fondo art.10 per il finanziamento delle fasce retributive: € 7.363.660;
- Fondo art. 9 per i compensi per la produttività collettiva: € 4.533.360;
- Fondo art. 8 per i compensi per il lavoro straordinario e le indennità di disagio: € 973.163.

G/B

br

M

Selli¹



Categoria	Parametro
A	0,50
B	0,60
Bs	0,65
C	0,74
D	0,87
Ds	1,00

4. Progressione economica orizzontale.

Le Parti convengono di riconoscere, a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1 gennaio 2017 la fascia retributiva superiore.

Gli incrementi mensili relativi alla fascia retributiva superiore saranno corrisposti unitamente agli emolumenti del mese di Novembre 2017, mentre le competenze arretrate spettanti saranno liquidate entro il mese di Gennaio 2018.

5. Ambito di applicazione.

Il sistema incentivante di cui al presente Accordo si applica ai dipendenti dell'ATS della Città Metropolitana di Milano in servizio alla data del 1 novembre 2017.

6. Norme di rinvio.

Le Parti concordano di stipulare, entro il 31 dicembre 2017, un contratto integrativo aziendale che disciplini le seguenti materie:

- Sistema di valutazione
- Mobilità interna
- Pronta disponibilità
- Orario di lavoro
- Utilizzo Fondi contrattuali e sistema incentivante 2018.

In relazione all'accordo di utilizzo dei fondi contrattuali relativi all'anno 2018 le Parti concordano, come principio di portata generale, di utilizzare strumenti di contenimento della spesa delle voci che gravano sui fondi contrattuali 2018, con particolare attenzione al vincolo da destinare alle posizioni organizzative, alla verifica circa l'effettivo svolgimento di funzioni di coordinamento che danno luogo alla corresponsione dell'indennità di parte variabile, nonché agli istituti gravanti sul Fondo Disagio, con l'obiettivo di realizzare un budget di spesa per gli straordinari con decorrenza 1° gennaio 2018.

Come previsto dalla normativa vigente in materia, il presente accordo sarà sottoposto al Collegio Sindacale per i relativi controlli, finalizzati alla verifica della compatibilità degli oneri con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal Bilancio dell'ATS e del rispetto delle disposizioni inderogabili di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Milano, 10 novembre 2017

La Delegazione di Parte Pubblica

[Handwritten signatures of the Public Party Delegation]

[Handwritten signatures and names of the Syndacal Delegation and various unions]

+FP CGIL di Lodi
 CGIL di Lodi
 UIL FPL MI Antonio
 UIL FPL CGIL
 FP CGIL MI
 CISL FP
 RSU
 CGIL FP TICINO OLOMIA
 FIALS Giuseppe Gello
 FSI-USSE
 UIL